

N. R.G.TRIB.

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE
TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI
GENOVA



TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Francesco Mazza Galanti

Presidente

Paola Bozzo Costa

Giudice relatore

Daniela Di Sarno

Giudice

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa ad **oggetto** l'impugnativa *ex artt. 35, 35 bis d.lvo. 25/2008 e 737 e ss cpc.* del provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot.37700/18 del 25.05.2018 promossa da:

sedicente, nato in COSTA D'AVORIO il

C.F.

Alias

nato in COSTA D'AVORIO il

C.U.I.: N. VESTANET/ID:

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'AVV. ALESSANDRA BALLERINI che lo rappresenta e difende come da procura in atti

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO C/O TRIBUNALE DI GENOVA

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.01.2020

sentito il relatore, visti gli atti ed esaminati i documenti

PREMESSO CHE

- il sig. propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008 avverso la decisione con la quale la Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, si



la domanda di protezione umanitaria non avendo trasmesso gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, insistendo quindi in questa sede giudiziale per l'accoglimento di tutte le domande oltreché l'asilo costituzionale;

- si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – Sez. di Genova, insistendo nei propri atti ed è intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto del ricorso;
- dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova e dalle informazioni pervenute dall'Ufficio Immigrazione della Questura non si evincono precedenti di polizia a suo carico;
- davanti alla Commissione Territoriale competente, in ricorso e davanti al giudice, il ricorrente – di etnia baoulé, scolarizzato a livello elementare, contadino fin da molto piccolo e poi anche sarto, orfano di padre da tenerissima età, primogenito con 4 fratelli nati dal secondo matrimonio della madre, in contatto con i familiari tramite un amico - ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese d'origine il 5 ottobre del 2014 (giungendo in Italia circa 4 anni dopo) per paura di essere ucciso - o comunque aggredito - dalle persone del suo villaggio, di fede mussulmana "feticista", perché si era convertito al cristianesimo (confessione non chiarita, avendo escluso quella evangelica e quella cattolica, ed avendola denominata SMA, che parrebbe corrispondere con l'acronimo S.M.A. alla SOCIETA MISSIONI AFRICANE);
- in particolare, il ricorrente ha spiegato che la comunità del proprio villaggio (Bonguéra nella Regione dei Laghi), pur mussulmana, praticava il feticismo con adorazione di alcune maschere, che a gennaio del 2014 si era presentato al villaggio un sacerdote di nome Sekou proveniente da Soubré che lo aveva evangelizzato insieme ad altri giovani (circa una ventina) e che la famiglia lo aveva lasciato libero di scegliere il suo credo religioso essendo ormai adulto (20 enne);
- il ricorrente ha precisato di non essere mai stato convinto dalla religione tradizionale che, infatti, non aveva mai seriamente praticato ed ha riferito che, con la nuova comunità di fedeli, aveva costruito un luogo dove pregare fuori dal villaggio e si era impegnato nel proselitismo, ma alcuni giovani della comunità di fede tradizionale avevano iniziato a contrastare queste nuove attività religiose arrivando a compiere aggressioni fisiche, ad uccidere una ragazza e ad incendiare la chiesa, perché non avevano voluto che vi fossero dei cristiani nel villaggio e perciò, a maggio dello stesso anno, il ricorrente si era trasferito a vivere ad Abijan nella speranza di essere libero;
- ha precisato che di questa fuga non aveva informato la famiglia perché aveva temuto di entrare in contrasto ed aveva voluto che nessuno sapesse dove era andato a vivere ma, dopo un breve periodo nella capitale, era ripartito diretto in Algeria, passando dal Mali, nella speranza che la situazione si potesse calmare e di poter tornare;
- invece era rimasto in Algeria per oltre un anno, lavorando e vivendo in un foyer e poi si era spostato in Libia da dove se ne era andato subito perché troppo pericoloso;
- a specifica domanda del giudice, il ricorrente ha ribadito di avere ancora adesso paura della violenza della comunità del suo villaggio;



- la commissione non ha ritenuto il racconto credibile per essere reso con dichiarazioni "generiche e prive di vissuto personale", non avendo conoscenza diretta della pratica dell'adorazione delle maschere, per avere temuto la comunità anche quando era in Mali mentre nessuno aveva saputo la destinazione della sua fuga.

Tutto ciò premesso

OSSERVA

Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

1. Preliminarmente, si rileva che l'oggetto del giudizio, anche dopo la riforma del 2017, non riguarda la verifica della illegittimità dell'atto ed il conseguente annullamento, bensì l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata. In tal senso il ricorso presentato deve essere interpretato, essendo del resto le domande chiaramente dirette alla tutela di una posizione di diritto soggettivo. Sono pertanto irrilevanti ai fini del decidere le dedotte censure di tipo formale o procedurale relative al provvedimento della Commissione territoriale e volte ad accertarne l'illegittimità (cfr: Cass. n. 3898 del 2011, 10636 del 2010, 26253 del 2009, Cass., Sez. Un., 17 giugno 2013, n. 15115; Cass., Sez. Un. ord. 25 ottobre 2013, n. 24155; Cass. Sez. Un., 9 settembre 2009, n. 10393, testualmente che il decreto «rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria»- così come in precedenza per l'art.19 della legge 150/11 - cfr. Cass 3 settembre 2014, n 18632; 9 dicembre 2011, n. 2648, Cass., ord. 31 marzo 2016, n. 6245; Cass. ord. 8 giugno 2016, n. 11754; Cass., ord., 31 marzo 2016, n. 6245).

Ancora preliminarmente, va chiarito che non si applicano le modifiche apportate all'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 ed all'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08 dal d.l. 4/10/2018 n. 113 (c.d. decreto sicurezza), in quanto il presente procedimento si riferisce a domanda antecedente il 5/10/2018, data di entrata in vigore del decreto, successivamente convertito con legge, non rilevando le due ordinanze della Corte di segno contrario, in quanto interlocutorie essendo di remissione alle SSUU (cfr. Cass.civ.sez. I, sent. 19.2.19 n.4890: *"La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione....."* conf. Cass. civ. SSUU 2946/19).

Pertanto non convince, ancora adesso, il rinvio all'art.10 Cost. di cui alle conclusioni. Invero, secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, consolidatosi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 51/2007 e del d. lgs. n. 25/2008, "il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della



Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione" (Cass., 26 gennaio 2015, n. 1425; Cass., 19 febbraio 2015, n. 3347; Cass. 17 ottobre 2014, n. 22111; Cass. ord. 26 giugno 2012, n. 10686).

Venendo al **merito**, per ragioni di economia processuale ed esigenze di sinteticità dei provvedimenti, deve essere data per conosciuta l'articolata normativa di riferimento sulla protezione internazionale, oggetto di ampia trattazione in ricorso.

2. Tanto premesso, il ricorrente non ha diritto al riconoscimento dello **status di rifugiato** e della **protezione sussidiaria**, mancandone i presupposti.

I fatti narrati, anche ove corrispondenti al vero, non integrerebbero invero una persecuzione personale dovuta a motivi di razza, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale. E' pur vero che ai sensi dell'art. 5 d. lgs. n. 251/2007, gli atti di persecuzione possono provenire non soltanto dallo Stato, dai partiti o dalle organizzazioni che controllano lo Stato, ma anche da soggetti non statuali ma solo se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio non possano o non vogliano fornire protezione.

Nel caso di specie, invece, si legge che lo Stato ivoriano garantisce e tutela la libertà di religione e lo stesso ricorrente non ha mai fatto ricorso alla protezione statale. Non facendolo, inspiegabilmente, neppure il sacerdote che aveva avviato la prima comunità cristiana del villaggio e che, senza ragione plausibile, aveva esposto i propri fedeli alle aggressioni senza fare neppure il tentativo di chiedere tutele per i propri adepti.

La Costituzione della Costa d'Avorio inoltre garantisce la libertà di religione e di culto, vieta la discriminazione religiosa sul lavoro e sottolinea l'importanza della tolleranza religiosa per il bene dello Stato. Tutti i gruppi religiosi devono registrarsi presso l'apposito dipartimento del Ministero degli Interni. Il Governo generalmente tutela le garanzie legali di libertà religiosa (cfr. United States, USDOS, 2017 Report on International Religious Freedom - Côte d'Ivoire, 29 May 2018, url; Côte d'Ivoire, Décret n° 2011-388 du 16 novembre 2011 portant organisation du Ministère d'Etat, Ministère de l'Intérieur, url; Freedom House, Freedom in the World 2018, Côte d'Ivoire, 28 March 2018, url).

Dagli autorevoli report on line sull'argomento, si legge che la Costa d'Avorio è un Paese di grandi mescolanze tra etnie estremamente varie (ha in effetti la particolarità di trovarsi al crocevia di quattro grandi gruppi etnici, gli akan a sud-est, i krou a sud-ovest, i mandingo a nord-ovest ed i voltaici a nord-est) alle quali corrispondono mescolanze anche religiose, presentando - in proporzioni quasi equivalenti - animisti, musulmani e cristiani, loro stessi con alcune tinte di animismo (cfr. *Assemblée Nationale - Commission des affaires étrangères - Mercredi, 15 février 2017 - Présentation, ouverte à la presse, du rapport de la mission d'information sur la Côte d'Ivoire - Compte rendu n°41*, www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cafe/16-17/c1617041.asp).



Nel report sulla libertà religiosa in Costa d'Avorio del *Dipartimento di Stato Americano* nel 2016, si legge che la Costituzione del 2016 continua a garantire libertà di credo religioso e culto a tutti, compatibilmente con l'ordine pubblico, e vieta la discriminazione religiosa nel mondo del lavoro. Sottolinea che la tolleranza religiosa è fondamentale per l'unità della nazione, la riconciliazione nazionale e la coesione sociale. Bandisce le parole che incoraggiano l'odio religioso. Va evidenziato che il governo ha negato la registrazione ad alcuni gruppi religiosi che, secondo il governo, avevano presentato documenti falsi al fine di registrarsi (USDOS - US Department of State: 2016 Report on International Religious Freedom - Cote d'Ivoire, 15 August 2017 (available at [ecoi.net](http://www.ecoi.net)) http://www.ecoi.net/local_link/345192/476343_en.html (accessed 21 November 2017).

Non trova poi riscontro la confessione cristiana asseritamente professata in patria. Secondo il censimento del 2014, gli abitanti della Costa d'Avorio (cittadini ivoriani e non ivoriani) sono prevalentemente musulmani (42,9 %) e cristiani (33,9 %). I cristiani sono così suddivisi: 17,2 % cattolici, 11,8 % evangelici, 1,7 % metodisti, 0,5 % harristi, 0,4 % celestiali e 2,2 % di altre confessioni. Gli animisti sono il 3,6 %, mentre i seguaci di altre religioni sono lo 0,5 %. Secondo il censimento vi sono anche numerosi atei che sono al 19,1 %. Tradizionalmente, la parte meridionale del Paese è associata al cristianesimo e il nord all'Islam, ma in tutto il Paese vivono persone di entrambe le religioni (cfr.: INS, Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2014, url. The category 'without religion' is explained in another source as 'deism, agnosticism, atheism'. Atlasocio.com, Côte d'Ivoire: Les résultats du recensement de 2014, 9 August 2015, url; United States, USDOS, 2017 Report on International Religious Freedom - Côte d'Ivoire, 29 May 2018, url).

Infine nessun riscontro esterno è stato allegato né dedotto dalla difesa a dimostrazione della sussistenza di condotte persecutorie da parte di membri di comunità di etnia baulé di fede animista feticista, risultando, al contrario, descritta come comunità etnica mite, tollerante ed aperta anche alle fedi monoteiste secondo pubblicazioni reperibili on line di fonte religiosa (www.missioni.org missione in costa d'avorio e www.stimmatini.it > [wp-content](#) > [ilmissio](#) > [servizio speciale](#)).

Nell'ultimo report COI della Costa d'Avorio del 2019, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, si legge che molte persone combinano la fede cristiana o islamica con confessioni tradizionali, che i praticanti delle varie religioni convivono pacificamente.

I presupposti persecutori nella specie non sussistono anche alla luce del fatto che la famiglia ha lasciato il ricorrente libero di scegliere la propria fede ed anche la comunità - fino alla conversione e quindi per vent'anni - lo ha lasciato libero di non praticare la fede tradizionale feticista del villaggio.

La assenza dei presupposti persecutori o comunque di gravità, effettività ed attualità del pericolo dedotto si desume ancora dal fatto che nulla di personale è occorso al ricorrente dopo il trasferimento ad Abijan dove ha vissuto senza problemi per 5 mesi e da dove se ne è andato per una suggestione personale e non per una minaccia diretta ed effettiva.



Infine, secondo la ricercatrice Miran-Guyon, le conversioni sono frequenti e tollerate (cfr. Minority Rights Group International, Côte d'Ivoire, updated January 2018, url; CIA, The World Factbook, Côte d'Ivoire, updated 1 January 2019, url - Marie Miran-Guyon, Société musulmane et régime Ouattara en Côte d'Ivoire. Des affinités électives en demi-teinte, 2017 url).

La forte conflittualità di cui si legge risulta piuttosto connessa al godimento dei terreni che affligge anche l'area di provenienza del ricorrente. Pertanto il collegio ritiene che potrebbe essere stata questa la reale origine della tensione che si è acuita proprio con la costruzione di un luogo dove pregare su un terreno di soggetti non ben identificati.

Secondo quanto affermato dalla Croce Rossa Internazionale, sussistono controversie etniche strettamente connesse al godimento delle terre e soprattutto delle piantagioni di cacao ivoriane. Diverse persone sono state uccise nelle riserve forestali della Costa d'Avorio occidentale, durante gli scontri tra gruppi nativi e migranti dai paesi limitrofi e da altre parti della Costa d'Avorio. Circa 6.700 persone sono sfollate, quando membri di una coalizione dei gruppi etnici Guere, Yacouba e Wobe sono entrati nelle riserve Cavally e Gouin-Debe e hanno minacciato l'etnia Baoules (baulé) e i migranti provenienti dal Burkina Faso che vi lavorano. (cfr. **Reuters**, Displaced from Ivory Coast cocoa belt doubles to near 7,000, October 30, 2017 , <https://www.reuters.com/article/cocoa-ivorycoast-conflict/displaced-from-ivory-coast-cocoa-belt-doubles-to-near-7000-idUSL8N1N53RU>).

Problematica però del tutto estranea al ricorrente che non l'ha mai prospettata. Si osserva quindi che il racconto del ricorrente, seppure credibile con riferimento alle tensioni insorte con la piccola comunità locale, non configurano gli estremi della gravità ed attualità in caso di rientro.

Devono pertanto rigettarsi le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 251/2007.

Va infine rigettata anche la domanda formulata ai sensi della lett. c) dell'art. 14 del D. Lgs. cit., ossia per il casi di "violenza indiscriminata" e "conflitto armato interno", così come identificata dalla Corte di giustizia dell'UE con le sentenze Elgafaji del 17 febbraio 2009 e Diakité del 30 gennaio 2014.

Nel paese di provenienza dell'interessato, come risulta dall'esame dei documenti consultabili online (tra gli altri, https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2018_01_23_Costa_d_Avorio_Situazione_generale_Gruppi_ribelli_di_Katiol%C3%A0.pdf, documento pubblicato sul sito coi easo il 23.01.18), non vi è una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, tale da mettere a rischio la vita del ricorrente per il fatto stesso di trovarsi sul territorio.

3. Appare invece frettoloso e non condivisibile il provvedimento nella parte in cui afferma che non vi sono motivi ostativi al rientro, ben più complesso essendo il motivo che ha spinto il ricorrente a lasciare il proprio Paese, tenendo conto della realtà della Costa d'Avorio, delle sue condizioni familiari e della sua vicenda personale, deve riconoscersi in capo al richiedente il diritto alla protezione per motivi umanitari per i seguenti motivi.



Nel ritenere la posizione del ricorrente rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, occorre tenere conto:

a) della **storia personale**, che – seppur non riconducibile alle maggior forme di protezione – lo porta suo malgrado a lasciare il proprio Paese in un periodo in cui lo stesso è anche sconvolto da fortissime tensioni economiche e politiche. Il ricorrente infatti, dopo i contrasti con la comunità locale, si è allontanato nella capitale dove verosimilmente si è trovato privo di riferimenti familiari. In questa situazione si è trovato nella obiettiva difficoltà di sopperire ai bisogni essenziali e nella sostanziale necessità di tentare una strada alternativa lasciando il Paese.

b) della attuale **situazione di insicurezza e tensione nella Costa d'Avorio**, che si è aggravata in modo preoccupante nel 2017. Nel documento dell'IRIN del giugno 2017 *Sporadic violence and presidential tussle put Côte d'Ivoire's hard-won security at risk* si legge (traduzione libera dell'ufficio, N.d.R.) che *“Proprio quando sembrava che si fosse voltato pagina dopo una crisi durata una decade contrassegnata da 2 guerre civili, la violenza in Costa d'Avorio è diventata, in modo preoccupante, una routine. Dall'inizio dell'anno non vi è stato un mese senza il suono delle armi da fuoco in qualche parte del Paese (...). Da gennaio, ci sono stati episodi di rivolte militari, con scoppio di armi da fuoco. La maggior parte di esse ha coinvolto alcune delle 8.400 truppe delle Forces Nouvelles, un ex movimento ribelle che, dopo essere stato integrato nell'esercito regolare, ha chiesto il pagamento di indennità di guerra, fino ad un massimo di 24.000 dollari a testa (...) per il loro ruolo nel portare al potere Alassane Ouattara, dichiarato vincitore delle elezioni del 2010”*. Pierre Kouamé Adjoumani, presidente della *Ivorian Human Rights League*, ha dichiarato a IRIN: *“Ora siamo preoccupati. Pensavamo che la Costa d'Avorio stesse gradualmente emergendo dalla sua crisi, ma stiamo vedendo via via rispuntare i vecchi demoni. L'esercito, su cui le persone dovrebbero poter porre la loro fiducia, si sta rivoltando per promesse non mantenute. Coloro che stanno dimostrando non sono i soldati in servizio, ma quelli che sono stati smobilitati”*. Aggiunge poi che la sicurezza non è più una certezza, in un crescente clima di diffidenza tra l'esercito e la popolazione civile. Sempre nel citato documento *Sporadic violence ...* si legge: *“«Quegli ex combattenti non integrati costituiscono la più grande minaccia a lungo termine per la stabilità del Paese», ha scritto Tarila Marclint Ebiede, esperto di militanza e dottore di ricerca presso il Centro per la ricerca sulla Pace e lo Sviluppo dell'Università del Belgio di Leuven il mese scorso in The Conversation”*. In questa situazione, la Missione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) è terminata il 30 giugno del 2017; prima di lasciare il Paese UNOCI ha affermato che era certa che le autorità ivoriane erano in grado di proteggere i cittadini, pur dovendo ancora essere completate le riforme militari.

La riforma dell'esercito è tra i principali obiettivi del Governo, come affermato recentemente dal ministro della difesa appena nominato Hamed Bakayoko. Bakayoko, che è stato per 6 anni ministro per la sicurezza interna, è peraltro stato di recente in aperto contrasto con Guillaume Soro, presidente dell'assemblea nazionale ed ex leader di *Forces Nouvelle*. Entrambi gli uomini politici sono in corsa per la lotta alla presidenza, quali successori di Ouattara, per le elezioni previste per il 2020 e vi è anche chi ha visto un legame tra questa lotta per la presidenza ed i recenti scoppi di



violenza, ma non vi è alcuna prova di tale connessione. Soro è, tra l'altro, sotto indagine a seguito della scoperta il giugno scorso di un ingente quantitativo di armi a casa del suo capo di gabinetto. Gli uomini di Soro avrebbero detenuto circa 300 tonnellate di armi, secondo una relazione dell'ONU pubblicata nell'aprile del 2016.

Il citato documento di IRIN conclude così: *"Venerdì scorso Bernard Oulai, un impiegato civile di Abidjan, ha dichiarato a IRIN quanto sia preoccupato per la attuale situazione: «Il clima della sicurezza sta peggiorando» ha detto «e nell'esercito, alcuni si dichiarano pro-Ouattara, pro-Soro, pro-Gbagbo, pro-questo o pro-quello. Ciò non è rassicurante e spiega perché le rivolte continuano, nella grande costernazione della popolazione. Non sappiamo cosa accadrà domani»"* (cfr. L'IRIN è stata sino al 2015 agenzia di informazione delle Nazioni Unite denominata *"Integrated Regional Information Networks"* ; dal 2015 è organismo di informazione indipendente V. IRIN, *Sporadic violence and presidential tussle put Côte d'Ivoire's hard-won security at risk*, 21 July 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/59759ff24.html>. Notizie analoghe sono riportate sulla stampa italiana. Si veda ad esempio <http://www.lastampa.it/2017/01/08/esteri/tensione-in-costa-davorio-ministro-della-difesa-preso-in-ostaggio-e-liberato-da-militari-ammutinati-GEIRdwQiMquLkjlInImpxMJ/pagina.html>, <http://it.euronews.com/2017/01/06/costa-d-avorio-riesplode-la-rivolta-militare>, <http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2017/05/17/costa-davorio-la-rivolta-e-terminata/>, <http://www.msoithepost.org/2017/07/28/ancora-forti-tensioni-costa-davorio/>).

c) del **percorso di inserimento ed integrazione** nel tessuto economico e culturale italiano, come risulta dalla documentazione prodotta in udienza.

In particolare, il ricorrente, che si esprime e comprende l'italiano, ha documentato le proprie esperienze socializzanti presso il centro di accoglienza con successo (visti gli attestati di stima), oltre a quelle professionali, nonché il proprio impegno nell'apprendimento della lingua (avendo svolto l'audizione pressoché in autonomia) e di un titolo di studio qualificante infine nella ricerca di una propria collocazione professionale ai fini di una sistemazione che lo possa rendere economicamente autosufficiente in modo regolare.

Alla luce degli eloquenti attestati di stima e delle positive esperienze professionali, sussiste la speranza di una evoluzione *in melius* con un permesso per motivi di lavoro. Tale possibilità unita al lungo tempo trascorso dalla partenza ed alle condizioni di seria insicurezza del paese di origine, espongono il ricorrente ad un grave danno in caso di rimpatrio forzato. La prospettiva che il ricorrente possa richiedere un permesso per motivi di lavoro, giustifica ulteriormente il riconoscimento della protezione umanitaria (cfr: Cass., ord. 7 luglio 2014, n. 15466; Cass. 19 febbraio 2015, n. 3347, cass.civ.sez.I 4455/18, Cass. 6879 del 2011; 4139 del 2011; 24544 del 2011; Cass. ord. 23 maggio 2013, n. 12751).

In tale situazione, se il richiedente tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed



estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.

In relazione poi ai profili soggettivi di vulnerabilità, si rammenta che il ricorrente, prima di arrivare in Italia, ha vissuto anche lungamente in Libia dove si sarebbe fermato se le condizioni di vita fossero state diverse. Posto che la situazione di invivibilità per i migranti in Libia è ormai notoria e trova pieno riscontro nelle fonti (si veda anche il Rapporto 2016/2017 di Amnesty International), il Collegio non ha alcun motivo di dubitare delle dichiarazioni rese in merito al suo periodo in Libia così come dei rischi di ritorno. La narrazione dei fatti appare anche sotto questo profilo credibile, coerente ed in linea con le informazioni consultabili *on line* sulla situazione in Libia e, come tale, da ritenersi veritiera, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 251/2007.

Anche alla luce della sent. *Cass. Civ. 4455/18* e della costante giurisprudenza successiva, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

Con riferimento al **provvedimento da emettere**, deve applicarsi al presente giudizio l'art. 1 comma 9 d.l. 113/18, conv. dalla l. 132/18. Si richiamano sul punto le motivazioni della citata Cass. 4890/19. Il Questore, di conseguenza, dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

Provvede con separato decreto - ai sensi dell'art. 83 comma 3-*bis* D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore vista la richiesta di liquidazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
- Dichiarata la sussistenza di motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del ricorrente

Alias

sedicente, nato in COSTA D'AVORIO il
, nato in COSTA D'AVORIO il

C.U.I.: - N. VESTANET/ID: e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 d.lgs. 113/18 del permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo



o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 8 del medesimo art. 1.

- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 28 gennaio 2020

Il Giudice estensore
(*Paola Bozzo Costa*)

Il Presidente
(*Francesco Mazza Galanti*)

